



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione specializzata in materia di Impresa

Il Collegio composto dai magistrati

Dott. Mario Tuttobene Presidente

Dott. Emanuela Giordano Giudice relatore

Dott. Daniele Bianchi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al n. R.G. 1065/2020 e R.G. 3594/2020 promosse da :

[REDACTED]

[REDACTED]

- avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTORI

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- avv. [REDACTED] [REDACTED]

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:

- annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace, in ogni sua parte, l'atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, recante modificazioni ed integrazioni all'atto istitutivo del [REDACTED]

- annullare e/o dichiarare nulla e/o dichiarare inefficace la nomina del Guardiano del [REDACTED] formalizzata col predetto atto del 9 dicembre 2019;

- ritenere e pronunciare che l'atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, è stato posto in essere da [REDACTED] Disponente, col concorso del Trustee - [REDACTED] e dell'illegittimamente designato Guardiano - [REDACTED] nonché col concorso di [REDACTED] al solo scopo di provocare l'illegittimo scioglimento del [REDACTED] e, di conseguenza, di precludere la finalità del medesimo Trust in danno dei diritti dei Beneficiari;

- ritenere, quindi, e pronunciare che le predette persone fisiche hanno agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede che avrebbero dovuto presiedere i loro comportamenti nell'interesse diretto del [REDACTED] e dei suoi Beneficiari e, per l'effetto, condannare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] a risarcire, in solido tra loro, il danno sofferto dai componenti Beneficiari nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;

- per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o dichiarare inefficaci, in ogni loro parte, a fronte della nullità ed inefficacia derivata e per gli ulteriori motivi spiegati in causa la comunicazione del dott. [REDACTED] sedicente Guardiano del [REDACTED] recante data non certa del 31.1.2020 recante richiesta di scioglimento del [REDACTED] il conseguente "Atto di scioglimento del [REDACTED] recante la data non certa del 3.2.2020; l'atto recante data del 5.2.2020, ma registrato il 10.2.2020, di cessione delle quote societarie conferite nel [REDACTED] depositato nel Registro Imprese di Massa e Carrara in data 12-13.2.2020, nonché l'atto di deposito medesimo; l'atto notaio [REDACTED] del 14.2.2020, depositato nel Registro Imprese in data 5-6.3.2020;

- in subordine ritenere e pronunciare che tale ultimo atto è viziato da simulazione assoluta e/o relativa per interposizione reale di persona ed è, per tale ragione, inefficace ed inopponibile ai componenti;

- ritenere e pronunciare che il Trustee del [REDACTED] [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla Legge Trust di Jersey a suo carico;

- ritenere e pronunciare che il Disponente, [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi di buona fede e correttezza nei confronti del [REDACTED] e dei Beneficiari di questo;

- per l'effetto e a mente dell'Art.17.2 delle disposizioni del Trust e/o dell'Art. 54, Paragrafo (3) della Legge Trust di Jersey, in osservanza delle prerogative previste dagli Artt.10B, Paragrafo (4) e 50, Paragrafo (2), disporre a favore dei concludenti l'assegnazione e/o il trasferimento dei beni originariamente conferiti nel [REDACTED] nella attuale loro consistenza, e precisamente:

A. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 14.796,29 (quattordicimilasettecentonovantaseivirgolaventinove) al capitale della società "[REDACTED]"

SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in [REDACTED] (già con sede in via [REDACTED] capitale sociale pari a Euro 119.000,00 (centodiciannovemilavirgolazerozero) ad oggi interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria [REDACTED] iscritta con il numero SP- 223219 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA [REDACTED]

B. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 1.822,75 (milleottocentoventiduevirgolasettantacinque) al capitale della società "[REDACTED] con sede in [REDACTED] (già con sede in Massa (MS), frazione Marina di Massa, via Delle Pinete n. 4), capitale sociale pari a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria 01275970455, iscritta con il numero SP- 223248 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA 01275970455;

- disporre le assegnazioni e/o i trasferimenti di quote di cui sopra, tenendo conto delle percentuali previste in Atto Istitutivo del [REDACTED] per atto not. [REDACTED] del 5.12.2012 e precisamente:

A. Quote della società "[REDACTED] SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA":

- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 9.778,13 (66,085% della quota del Trust)
- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 5.018,16 (33,915% della quota del Trust);

B. Quote della società "[REDACTED]

- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 661,20 (36,275% della quota del Trust),
- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 1.161,55 (63,725% della quota del Trust),

il tutto S. E. & O. e salva ogni diversa ripartizione che il Tribunale Ill.mo vorrà comunque disporre;

- in subordine, ritenere e pronunciare che nell'ipotesi di "scioglimento" (cessazione) del [REDACTED] dipendente da scelta del Trustee, i beni in esso conferiti devono essere comunque assegnati ai Beneficiari secondo i criteri individuati dall'art. 29 dell'Atto Istitutivo e, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di annullamento, nullità ed inefficacia degli atti sopra menzionati, disporre tuttavia il trasferimento, a mente dell'art. 29 suddetto in capo ai componenti dei beni in Trust meglio sopra descritti e secondo le percentuali sempre sopra segnalate;

- in ogni caso porre a carico dei convenuti tutti gli oneri e costi necessari per il perfezionamento delle assegnazioni o trasferimenti di cui sopra;

- in ulteriore subordine, disporre la revoca di [REDACTED] dal mandato di Trustee del [REDACTED] e, correlativamente, nominare uno o più Trustee del medesimo Trust;

- dichiarare inammissibili e/o rigettare le eccezioni e domande tutte spiegate dai convenuti all'atto della loro costituzione;

- porre a carico esclusivo dei convenuti ogni e qualsiasi esborso e costo inerente e conseguente alla custodia delle quote societarie oggetto dell'autorizzato sequestro giudiziario;
- condannare i convenuti persone fisiche, in solido tra loro, a rifondere ai concludenti le spese di lite, comprese quelle relative ai procedimenti cautelari in corso di causa, condannando, altresì, i convenuti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.

In via istruttoria chiedono l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, segnatamente, chiedono il sig. Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare a [REDACTED] e/o alla rag. Maria Luisa Luparini, depositaria della documentazione del [REDACTED] e presso lo studio della quale era stata eletta la sede del Trust, l'esibizione in giudizio della seguente documentazione:

- libro degli eventi del [REDACTED] con decorrenza dalla data di istituzione;
- inventari dei beni in Trust anno per anno con decorrenza dall'atto istitutivo;
- estratti dei conti correnti e dei depositi titoli intestati al [REDACTED] con decorrenza dal 5.12.2012 e fino alla chiusura dei rapporti;
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni 202, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- fatture di acquisti e atti di vendita.

Chiedono, altresì, che il sig. Giudice voglia, sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare:

- alla Banca [REDACTED] s.p.a., Filiale 1602 (via Ghirlanda n. 2) di Massa (o, in alternativa, ad [REDACTED] e/o a [REDACTED] l'esibizione in giudizio di copia, fronte e retro, dell'assegno circolare n. 4101314145-06 del 14.2.2020 di €. 11.103,00 (indicato in atto De Luca 14.2.2020 come titolo di pagamento del dichiarato corrispettivo della cessione della nuda proprietà sulle quote [REDACTED] s.r.l.), nonché della distinta dell'ordine di emissione di detto assegno;
- alla Banca [REDACTED] s.p.a., Filiale 1602 (via Ghirlanda n. 2) di Massa (o, in alternativa, ad [REDACTED] e/o a [REDACTED] l'esibizione in giudizio di copia degli estratti del conto corrente sul quale è stata regolata l'operazione di emissione del predetto assegno circolare con decorrenza dal 1.1.2020 al 30.6.2020 (ciò al fine di verificare l'eventuale creazione della provvista per l'emissione del titolo e/o l'eventuale riaccredito dell'importo portato dal titolo stesso successivamente alla negoziazione);
- alla Banca [REDACTED] s.p.a., Filiale 1602 (via Ghirlanda n. 2) di Massa, l'esibizione in giudizio degli atti relativi al processo di migrazione del titolo, cioè degli atti relativi alla sua negoziazione ed incasso (messaggio di presentazione al pagamento che il negoziatore invia al trattario/emittente e/o messaggio di trasmissione dell'assegno per immagine e/o qualsivoglia diverso documento dal quale emerga l'incasso del sopra individuato assegno- allo stato non è possibile sapere tramite quale procedura il titolo sia stato incassato) al fine di conoscere presso quale Istituto di Credito l'assegno circolare è stato negoziato ed incassato;
- all'attualmente sconosciuto Istituto di Credito negoziatore dell'assegno circolare sopra individuato (o, in alternativa, ad [REDACTED] l'esibizione in giudizio degli estratti del conto

corrente sul quale è stato accreditato l'importo portato dal medesimo assegno circolare con decorrenza dal 1.1.2020 al 30.6.2020 (ciò sempre al fine di verificare l'eventuale creazione della provvista per l'emissione del titolo e/o l'eventuale riaccredito dell'importo portato dal titolo stesso successivamente alla negoziazione).

Insistono per la conferma del provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie di controparte. “

Per parte convenuta:

l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza e rigettata la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, Voglia:

In via pregiudiziale

- In via principale, dichiarare il difetto di giurisdizione per i motivi in atti svolti;
- in via subordinata, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per i motivi in atti svolti.

In via preliminare

- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori per mancanza di titolarità astratta del diritto per la cui tutela essi agiscono;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del [REDACTED] per mancanza di personalità o soggettività giuridica in capo allo stesso;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora [REDACTED] in quanto estranea al petitum del presente processo

Nel merito

In via principale

- Dichiarare la nullità e/o l'irriconeoscibilità del [REDACTED] in quanto privo dei requisiti minimi di cui all'art. 2 Convenzione 1 luglio 1985 dell'Aja, con conseguente inefficacia dell'effetto segregativo asseritamente collegato allo stesso [REDACTED]

In subordine

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice rigetti la domanda volta a dichiarare la nullità e/o irriconeoscibilità del [REDACTED] dichiarare la legittimità dell'atto recante modificazioni ed integrazione del [REDACTED] (atto autenticato dal Notaio Dott. Mambretti di Torino in data 9.12.2019, rep. 121/83) e per l'effetto dichiarare legittima ed efficace la nomina del Guardiano Dott. [REDACTED]
- di conseguenza, dichiarare la legittimità e l'efficacia dell'atto di scioglimento del [REDACTED] disposto in data 3.2.2020 dal Trustee [REDACTED] richiesto del Guardiano;
- per l'effetto, dichiarare l'efficacia dell'estinzione del [REDACTED] e assegnare a favore del Disponente i beni originariamente conferiti nel fondo del trust.

In ogni caso

- disporre la revoca del sequestro giudiziario ex art. 670 e ss. C.p.c. e per l'effetto disporre la restituzione al sig. [REDACTED] e alla signora [REDACTED]
- con vittoria di spese ed onorari."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato nel gennaio del 2020, [REDACTED] e [REDACTED] nella loro qualità di "Beneficiari" del [REDACTED] istituito con atto ricevuto da Notaio [REDACTED] in data 5.12.2012 Rep. 16964/11071, nel quale erano stati conferiti i seguenti beni:

"A. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 14.796,29 (quattordicimilasettecentonovantaseivirgolaventinove) al capitale della società "[REDACTED] SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA" con sede in [REDACTED] capitale sociale pari a Euro 119.000,00 (centodiciannovemilavirgolazerozero) ad oggi interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa Carrara [REDACTED] iscritta con il numero 66822 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA [REDACTED]"

B. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 1.822,75 (milleottocentoventiduevirgolasettantacinque) al capitale della società "[REDACTED] con sede in Massa (MS), frazione Marina di Massa, via Delle Pinete n. 4, capitale sociale allora pari a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa Carrara 01275970455, iscritta con il numero 127796 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA 01275970455",

hanno convenuto in giudizio [REDACTED] (Disponente), [REDACTED] (Trustee), [REDACTED] (Guardiano) e il [REDACTED] chiedendo la declaratoria di annullamento e/o di nullità e/o di inefficacia, dell'atto autenticato nelle firme dal Notaio Mambretti di Torino del 9.12.2019, col quale il "Disponente" ([REDACTED] con il concorso del "Trustee" ([REDACTED] aveva introdotto modificazioni alla disciplina del [REDACTED] introducendo fra l'altro la figura del "Protector" (Guardiano), designandolo nella persona di [REDACTED]

Gli attori riferivano:

- di essere venuti a conoscenza di tale atto mediante ricevimento di lettera anonima, in data 17 gennaio 2020 (lettera peraltro contenente una versione dell'atto incompleta e diversa da quella effettivamente perfezionata, di cui soltanto in data 20.1.2020 essi avevano ricevuto copia tramite il notaio Mambretti, vedi *infra*);
- che il designato Guardiano del Trust, con lettera 9.1.2020, aveva interpellato un legale per raccogliere parere in merito alla possibilità di "revoca del Trustee per inadempimento delle obbligazioni" e di "richiesta di scioglimento del Trust, per palese inefficienza nell'amministrazione ed impoverimento dei capitali detenuti;
- di avere adottato le seguenti iniziative (pur muovendo sempre riserva in relazione alla legittimità dell'atto di modifica ed integrazione e al solo scopo di cautelare la

conservazione del medesimo Trust di fronte alla già dichiarata intenzione del Guardiano di provocarne lo scioglimento):

- con atto notificato in data 17.1.2020, facendo erroneo affidamento su una minuta – poi variata – dell’atto 9.12.2019, che sembrava conferire loro il potere di revoca del Guardiano, avevano revocato il Guardiano del [REDACTED]
- con atto depositato il 21.1.2020, una volta ottenuta la copia definitiva dell’atto 9.12.2019, che riservava al Presidente del Consiglio Notarile tale potere, avevano formulato istanza a quest’ultimo diretta ad ottenere la revoca del Guardiano del [REDACTED] e/o la nomina di uno o più Guardiani aggiuntivi;
- che, con provvedimento del 7.2.2020, comunicato in data 10.2.2020, il Presidente del Consiglio Notarile, aveva ritenuto di non disporre la richiesta revoca e, correlativamente, aveva nominato Guardiano Aggiuntivo l’avv. Vincenzo Macera del foro della Spezia, che aveva accettato la nomina in data 12.2.2020;

sulla base di tali allegazioni formulavano le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:

- *annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace, in ogni sua parte, l’atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, recante modificazioni ed integrazioni all’atto istitutivo del [REDACTED]*
- *annullare e/o dichiarare nulla e/o dichiarare inefficace la nomina del Guardiano del [REDACTED] formalizzata col predetto atto del 9 dicembre 2019;*
- *ritenere e pronunciare che l’atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, è stato posto in essere da [REDACTED] Disponente, col concorso del Trustee – [REDACTED] e dell’illegittimamente designato Guardiano – [REDACTED] al solo scopo di provocare l’illegittimo scioglimento del [REDACTED] e, di conseguenza, di precludere la finalità del medesimo Trust in danno dei diritti dei Beneficiari;*
- *ritenere, quindi, e pronunciare che le predette tre persone fisiche hanno agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede che avrebbero dovuto presiedere i loro comportamenti nell’interesse diretto del [REDACTED] e dei suoi Beneficiari e, per l’effetto, condannare [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] a risarcire, in solido tra loro, il danno sofferto dai comparenti Beneficiari nella misura che parrà giusta e dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria;*
- *ritenere e pronunciare che il Trustee del [REDACTED] [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla Legge Trust di Jersey a suo carico;*
- *ritenere e pronunciare che il Disponente, [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi di buona fede e correttezza nei confronti del [REDACTED] e dei Beneficiari di questo;*
- *per l’effetto disporre la revoca di [REDACTED] dal mandato di Trustee del [REDACTED] e, correlativamente, nominare uno o più Trustee del medesimo Trust;*

- in ogni caso, dichiarare che nell'ipotesi di "scioglimento" (cessazione) del [REDACTED] dipendente da scelta del Trustee, i beni in esso conferiti devono essere assegnati ai Beneficiari secondo i criteri individuati dall'art. 29 dell'atto istitutivo;

- condannare i convenuti persone fisiche, in solido tra loro, a rifondere ai concludenti le spese di lite".

La causa veniva iscritta al ruolo assumendo il n. RG 1065/2020.

In data 14.02.2020, gli attori proponevano ricorso ex art. 669 bis c.p.c., in corso di causa, per sequestro giudiziario delle quote di partecipazione alla società [REDACTED] s.r.l. ed alla società [REDACTED]. Il relativo procedimento cautelare veniva peraltro nuovamente iscritto a ruolo assumendo il n. R.G. 1658/2020, successivamente riunito alla causa di merito con provvedimento in data 6.3.2020.

I ricorrenti allegavano:

- che il 12.2.2020, in prima serata, [REDACTED] aveva ricevuto notifica via p.e.c. della C.C.I.A.A. di Massa e Carrara in relazione all'avvio di istruttoria per due procedimenti di deposito di atti relativi alla soc. [REDACTED] s.r.l. e alla soc. [REDACTED] le cui quote, per parte minoritaria, erano state conferite nel [REDACTED]

- che il 13.2.2020, verificando le risultanze del Registro Imprese di [REDACTED] s.r.l. e di [REDACTED] [REDACTED] erano venuti a conoscenza dei seguenti fatti:

- 1) il Guardiano del [REDACTED] con comunicazione del 31.1.2020 aveva richiesto al Trustee lo "scioglimento" del Trust;
- 2) il Trustee aveva "proceduto allo scioglimento del Trust" in data 3.2.2020;
- 3) [REDACTED] Trustee, con atto privo di data, registrato il 10.2.2020 (ma in Registro Imprese iscritto con data 5.2.2020) aveva, attraverso certo dott. Giorgio Romano di Torino, commercialista, retrocesso le quote di [REDACTED] s.r.l. e di [REDACTED] già conferite nel [REDACTED] ad [REDACTED]

- che le procedure di deposito degli atti di cessione di cui sopra erano state attivate attraverso mandati di [REDACTED] s.r.l. e di [REDACTED] al nome di Giorgio Romano, sottoscritti rispettivamente da [REDACTED] e [REDACTED] che non rivestivano alcuna carica di amministrazione delle Società e che non avevano alcun potere di rappresentanza delle stesse.

Dichiaravano di voler integrare come segue le conclusioni del giudizio di merito:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:

- annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace, in ogni sua parte, l'atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, recante modificazioni ed integrazioni all'atto istitutivo del [REDACTED]

- annullare e/o dichiarare nulla e/o dichiarare inefficace la nomina del Guardiano del [REDACTED] formalizzata col predetto atto del 9 dicembre 2019;

- ritenere e pronunciare che l'atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, è stato posto in essere da [REDACTED] Disponente, col concorso del Trustee - [REDACTED] e dell'illegittimamente designato Guardiano - [REDACTED] al solo scopo di provocare l'illegittimo scioglimento del [REDACTED] e, di conseguenza, di precludere la finalità del medesimo Trust in danno dei diritti dei Beneficiari;
- annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace sia l'atto 31.1.2020 col quale il Guardiano [REDACTED] ha avanzato richiesta di scioglimento del [REDACTED] e sia l'atto di scioglimento del [REDACTED] del 3.2.2020 presumibilmente sottoscritto dal Trustee [REDACTED] (atti allo stato sconosciuti);
- annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace l'atto di cessione (rectius: retrocessione) delle quote delle società [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] predisposto dall'intermediario dott. Giorgio Romano di Torino asseritamente perfezionato il 5.2.2020, ma privo di data, registrato a Torino il 10.10.2020, nonché le formalità di deposito di detto atto nel Registro delle Imprese di Massa e Carrara;
- ritenere, quindi, e pronunciare che le predette tre persone fisiche hanno agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede che avrebbero dovuto presiedere i loro comportamenti nell'interesse diretto del [REDACTED] e dei suoi Beneficiari e, per l'effetto, condannare [REDACTED] e [REDACTED] a risarcire, in solido tra loro, il danno sofferto dai comparenti Beneficiari nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
- ritenere e pronunciare che il Trustee del [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla Legge Trust di Jersey a suo carico;
- ritenere e pronunciare che il Disponente, [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi di buona fede e correttezza nei confronti del [REDACTED] e dei Beneficiari di questo;
- per l'effetto disporre la revoca di [REDACTED] dal mandato di Trustee del [REDACTED] e, correlativamente, nominare uno o più Trustee del medesimo Trust;
- in ogni caso, dichiarare che nell'ipotesi di "scioglimento" (cessazione) del [REDACTED] dipendente da scelta del Trustee, i beni in esso conferiti devono essere assegnati ai Beneficiari secondo i criteri individuati dall'art. 29 dell'atto istitutivo;
- condannare i convenuti persone fisiche, in solido tra loro, a rifondere ai concludenti le spese di lite".

Con decreto inaudita altera parte in data 17.02.2020, il Giudice autorizzava i ricorrenti a procedere al sequestro giudiziario delle quote di partecipazione della società [REDACTED] s.r.l. e della società [REDACTED] conferite nel [REDACTED] nominando custode il dott. Alessandro Baronti e fissando l'udienza di comparizione delle parti al 4.03.2020;

[REDACTED] Giorgi Fernando e [REDACTED] si costituivano nel procedimento cautelare, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e, in subordine, l'incompetenza del Tribunale di Genova nonché il difetto di legittimazione attiva e di quella passiva relativamente al [REDACTED] e contestando nel merito la domanda cautelare, chiedendo la revoca del sequestro.

Con nota depositata in data 5.3.2020, nel procedimento per sequestro giudiziario, parte ricorrente faceva presente:

- che il 5 marzo 2020, [REDACTED] legale rappresentante di [REDACTED] s.r.l., aveva avuto notizia, tramite p.e.c. del Conservatore del Registro delle Imprese, dell'intervenuto deposito, per la correlativa iscrizione, di un atto relativo alla Società;
- che, non avendo egli perfezionato alcun deposito, interpellato telefonicamente il Conservatore, [REDACTED] era venuto a conoscenza del fatto che era stata richiesta l'iscrizione di un atto di trasferimento di quote societarie a rogito notaio [REDACTED] di Massa del 14.2.2020;
- che, reperita copia dell'atto, era emerso che [REDACTED] con l'atto sopra richiamato e nonostante la pendenza della causa n. 1065/2020 di R.G., aveva trasferito alla nipote, [REDACTED] la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, delle quote di partecipazione alla soc. [REDACTED] oggetto del disposto ed eseguito sequestro giudiziario;
- che l'atto di cessione, registrato il 21.2.2020, era stato trasmesso al Registro delle Imprese soltanto il 5.3.2020;
- che tale atto di cessione attestava la volontà di [REDACTED] di sottrarre le quote di [REDACTED] s.r.l. agli effetti della futura sentenza.

Con ordinanza in data 28.05.2020, il Giudice confermava il decreto di sequestro *inaudita altera parte* del 17.02.2020.

I resistenti proponevano reclamo avverso la predetta ordinanza, instaurando il procedimento avente R.G. n. 4784/2020, nel quale il Collegio confermava in data 14.07.2020 l'Ordinanza reclamata.

Nel frattempo, nell'aprile 2020, gli attori instauravano nuovo procedimento nei confronti dei medesimi soggetti già convenuti con il precedente atto di citazione nonché nei confronti di [REDACTED] estendendo a quest'ultima le conclusioni formulate con il precedente atto di citazione e chiedendo altresì l'annullamento/la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di cessione della nuda proprietà in favore di [REDACTED] delle quote della società [REDACTED] s.r.l..

Il nuovo giudizio assumeva il numero 3594/2020 di R.G.

I convenuti (ivi compresa [REDACTED] si costituivano nel solo giudizio RG 1065/2020, chiedendo di dichiararsi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Giudice adito; in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il difetto di legittimazione passiva del [REDACTED] e di [REDACTED] nel merito, dichiararsi la nullità e/o l'irriconeoscibilità del [REDACTED] e, in subordine, la legittimità dell'atto recante modificazioni ed integrazione del [REDACTED] e per l'effetto dichiarare legittima ed efficace la nomina del Guardiano Dott. [REDACTED]

In sito alla prima udienza in data 2.11.2020 veniva disposta la riunione della causa R.G. n. 3394/2020 alla presente causa ed il Giudice, a scioglimento di riserva, respingeva l'istanza di revoca del sequestro delle quote della società [REDACTED] s.r.l., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..

Contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca veniva proposto reclamo al Collegio ex art. 178 c.p.c., dichiarato inammissibile con provvedimento in data 18/20.1.2021.

Respinte le istanze istruttorie e precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

IN VIA PRELIMINARE

➤ Giurisdizione.

Parte convenuta nega la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che:

- secondo quanto previsto dall'art. 8 L. n. 364/ 1989 - di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja in data 1.7.1985, sulla legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento - le questioni di validità e legittimità del Trust sono regolate dalla legge regolatrice del trust;
- nel caso di specie, l'art. 6 dell'atto istitutivo del "██████████" individua come legge regolatrice del Trust la Legge di Jersey ("*Trust Jersey Law*") del 1984 e suoi successivi emendamenti;
- tale legge all'art. 5 ("*Jurisdiction of Court*") prevede la giurisdizione della Corte di Jersey per i Trust dalla stessa regolati ovunque istituiti o creati;
- l'art. 10.1 dell'atto istitutivo del ██████████ in base al quale "*Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del trust o ai diritti dei beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato nel presente atto e ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la revoca o la nomina del trustee o di dargli direttive, sono obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposti alla magistratura italiana, foro di Genova*", non dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame, in quanto la presente causa – che ha ad oggetto: (i) l'annullamento dell'atto del 9 dicembre 2019 recante modificazioni e integrazioni all'atto istitutivo del Trust; (ii) l'annullamento della nomina del Guardiano del Trust; (iii) la revoca del Trustee; (iv) la devoluzione dei beni in Trust ai Beneficiari - esula dal perimetro delle controversie indicate dalla predetta norma.

L'eccezione è infondata.

La legge di Jersey è richiamata nell'atto istitutivo del TRUST, in forza della previsione di cui all'art. 2 della Convenzione dell'Aja 1.7.1985, quale legge regolatrice del TRUST e quindi come fonte della disciplina sostanziale dello stesso;

la legge regolatrice del processo resta la *lex fori*, sensi dell'art. 12 della L. 31 maggio 1995, n. 218;

in base a tale legge "La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge." (Art. 3 c. I);

nel caso di specie i convenuti sono residenti in Italia;

l'art. 4.2 della stessa legge dispone che "La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili."

La scelta della legge di Jersey quale disciplina sostanziale del rapporto - assai comune in mancanza di una disciplina interna dell'istituto in esame - non può essere intesa quale deroga alla giurisdizione che deve risultare da clausola espressa.

Infine, contrariamente all'assunto di parte convenuta, la formulazione ampia dell'art. 10.1 dell'atto istitutivo conferma l'intenzione delle parti di riservare alla giurisdizione italiana qualsiasi controversia relativa al Trust.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano.

➤ **Competenza per materia**

Parte convenuta ha contestato la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Imprese in quanto a - suo dire - la controversia non sarebbe attinente alla materia societaria, discutendosi piuttosto *"della validità o efficacia di taluni n"* [REDACTED]

L'eccezione non è fondata.

Parte attrice non si è limitata a contestare la validità dell'atto di modifica del TRUST e dell'atto di scioglimento dello stesso, ma ha chiesto altresì la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia dell'atto di assegnazione delle quote societarie già conferite in TRUST al Disponente, nonché l'assegnazione di dette quote ai Beneficiari. Tali domande sono - con tutta evidenza - relative "al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", attribuite alla competenza della Sezione Imprese secondo il disposto di cui all'art. 3 D. Lgs. 27 giugno 2003, n.168 come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.

Va poi osservato che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, sono attratte nella competenza del Tribunale delle Imprese anche le domande connesse, relative alla validità degli atti inerenti il TRUST (" 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2").

➤ **Competenza per territorio**

Parte convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, sul rilievo che entrambe le società, [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] hanno sede a Massa e, dunque, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dal Tribunale di Massa e quindi assegnate alla competenza del Tribunale delle Imprese di Firenze, capoluogo di regione nella quale detto ufficio giudiziario è compreso.

L'eccezione non ha pregio, in primo luogo, per il fatto che le società indicate non sono convenute nel presente giudizio e pertanto la sede delle stesse non costituisce criterio di collegamento della competenza per territorio.

Peraltro, non possono che essere richiamate sul punto le considerazioni già svolte da questo Tribunale in sede di reclamo, che di seguito si ritrascrivono:

- "- ... la competenza territoriale di questo tribunale va affermata in ogni caso, a prescindere dalla "competenza" o meno della sezione imprese;
- che infatti l'articolo 10 dell'atto costitutivo del trust (doc. 1 mem. reclamati) contiene clausola derogatoria della competenza in favore del foro genovese, "per ogni controversia relativa all'istituzione o gli effetti del trust o ai diritti dei beneficiari (...)";
- che quindi la proroga della competenza riguarda anche l'odierna controversia, che riguarda proprio i diritti dei beneficiari sui beni del trust;
- che conseguentemente:
 - a) per il caso in cui si ritenga questa controversia annoverabile nella cognizione della sezione imprese, andrebbe affermata la competenza territoriale di questa A.G. sulla base delle seguenti considerazioni:
 - a mente dell'articolo 28 cpc, le competenze territoriali inderogabili sono quelle previste "nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, i procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge" (cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 04/06/1980, n. 3633; Cassazione civile, sez. III, 11/01/1989, n. 72, Cassazione civile, sez. II, 15/07/1985, n. 4143, Cassazione civile, sez. III, 04/06/1980, n. 3633);
 - tra le competenze territoriali inderogabili non può essere annoverata quella della sezione imprese di cui all'art. 4 comma 1 decreto legislativo 168/2003, che evidentemente non sancisce alcuna inderogabilità espressa "Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello";
 - tale conclusione è confermata indirettamente dalla constatazione che i seguenti comma 1-bis e 1-ter del medesimo art. 4 (relativi alla competenza territoriale per il caso di società estera e per i procedimenti antitrust) contengono - diversamente dal comma 1 - la espressa sanzione di inderogabilità di detta competenza territoriale ("1-bis. Per le controversie di cui all' articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell' articolo 33 del codice di procedura civile, una

società', in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti (...);

1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) (abuso posizione dominante) e d) (antitrust UE), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (...)"

– che tra gli "ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale" di cui al comma 1 dell'art. 4 d.lgs. 168/03 rientra a pieno titolo il foro convenzionale di cui all'art. 28 cpc: ne consegue quindi la competenza della sezione imprese del tribunale genovese;

– che l'unico precedente rintracciato in materia (Tribunale di Milano del 28/02/2014) si riferisce alla competenza inderogabile di cui al comma 1 bis (trattavasi di società austriaca e di deroga della competenza in favore del Foro di Bergamo) e quindi tale arresto – ove pare affermare la inderogabilità della competenza territoriale della sezione Imprese – non costituisce precedente difforme (malgrado la approssimativa massimazione esistente sulle banche dati);

– che ugualmente non può darsi rilievo all'obiter dictum di cui alla sentenza della S.C. 19882/2019 ("Ed infatti, nel caso del rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria che si trovi nell'ufficio giudiziario ove non è istituita la sezione specializzata, si verifica la sovrapposizione del profilo della competenza territoriale, che, come disposto dall'art.4 del d.lgs. 168/2003, ha natura inderogabile" pag. 16) laddove tale riferimento all'art. 4 non può che essere limitato all'espressa inderogabilità sancita dai commi 1 bis e 1 ter, e non già dal comma 1, per le ragioni sopra esposte;

– che conclusivamente quindi – fuori dai casi di cui ai citati commi 1 bis e 1 ter - il foro convenzionale in materia di imprese ben può identificare la competenza territoriale di un Ufficio diverso da quello identificabile con i criteri legali (ad es. artt. 18, 19 e 20 cpc), con la conseguenza che la cognizione sarà in quel caso affidata alla Sezione Imprese del Tribunale del capoluogo della Regione ove si trova l'Ufficio indicato nella clausola derogatoria della competenza;

– che tale conclusione non contraddice la ratio legis del d.lgs. 168/03, volta a favorire la specializzazione degli uffici in materia di imprese, posto che – qualunque sia l'Ufficio prescelto dalle parti - la competenza sarà sempre di una sezione specializzata;

b) che peraltro - quantanche la presente controversia risultasse estranea alla competenza della sezione specializzata – la competenza territoriale di questa di questo tribunale dovrebbe essere comunque affermata in base al foro convenzionalmente pattuito".

➤ **Legittimazione attiva**

Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori, sull'assunto che la qualifica di beneficiari ad essi assegnata dall'atto istitutivo del trust non varrebbe – da sola – ad attribuire agli stessi una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela mediante la presente azione.

L'atto istitutivo del Trust non avrebbe infatti assegnato ai beneficiari veri e propri diritti ma solo mere facoltà o aspettative non azionabili.

L'assunto non è condivisibile.

I Beneficiari hanno agito in giudizio vantando il diritto di rivendicare i beni conferiti in TRUST ex art. 54 paragrafo 3 della legge di Jersey e il diritto di ottenere, a seguito di scioglimento, l'assegnazione delle quote già conferite in TRUST ed ora retrocesse al Disponente;

l'art. 17.2 dell'atto istitutivo stabilisce che *"I beneficiari potranno rivendicare i beni in trust qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi"*.

Tutte le domande formulate dagli attori - ivi comprese quelle volte ad ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto modificativo/integrativo del [REDACTED] a rogito Notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019 e degli atti successivi che da esso dipendono - sono volte a far valere violazioni preordinate allo scioglimento del Trust ed alla conseguente riassegnazione dei beni al Disponente e dunque a sottrarre ai Beneficiari i beni conferiti in Trust.

Rispetto a tali domande sussiste pertanto la legittimazione attiva degli attori.

➤ **Legittimazione passiva del [REDACTED]**

Come già osservato con ordinanza in data 28.5.2020:

"non può essere riconosciuta soggettività giuridica al [REDACTED] che pertanto non assume qualità di parte nel presente giudizio;

come da ultimo osservato dalla Suprema Corte "il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto." (Cass. 10.2.2020 n. 3128)"

➤ **Legittimazione passiva di [REDACTED]**

Parte convenuta assume l'estraneità di [REDACTED] alle vicende oggetto del presente giudizio - relative alle vicissitudini che hanno interessato il [REDACTED] (integrazione del "[REDACTED]" con atto Notaio Mambretti 9 dicembre 2019; successiva nomina del Guardiano; richiesta di scioglimento dello stesso "[REDACTED]" da parte del Guardiano Dott. [REDACTED] atto di scioglimento disposto dal Trustee) - e conseguentemente il difetto di legittimazione passiva della stessa.

Ritiene altresì che [REDACTED] sia stata *"erroneamente, coinvolta nella vicenda de qua a causa della donazione ricevuta in data 14 febbraio 2020 delle quote della [REDACTED] s.r.l. da parte dell'Arch. [REDACTED] circostanza, questa che - a suo avviso - "non è di per sé sola sufficiente a determinare la legittimazione passiva della Sig.ra [REDACTED] nella presente causa."* (comparsa conclusionale pag. 27 e 28)

L'assunto non è condivisibile.

██████████ è l'attuale titolare della nuda proprietà sulle quote già conferite in trust, per acquisto fattone a titolo derivativo dal disponente ██████████ cui le quote sono stata retrocesse a seguito di scioglimento del trust.

Tali quote sono oggetto della domanda di assegnazione formulata dagli attori.

La titolarità facente capo a ██████████ su tali quote fonda con tutta evidenza la legittimazione passiva della stessa, i cui diritti sulle suddette quote sono in contrasto con quelli vantati dagli attori.

NEL MERITO

➤ Con riferimento alla nullità dell'atto istitutivo del ██████████

Parte convenuta assume:

- che il Trust oggetto di causa sia nullo/irricongonoscibile nel nostro ordinamento, difettando degli elementi necessari così come individuati dalla Convenzione dell'Aja, all'art. 2;
- che infatti *"ogni trust interno, per essere riconoscibile dall'ordinamento giuridico italiano, deve superare il primo giudizio di compatibilità con il dettato convenzionale per poi successivamente essere esaminato e confrontato con i precetti generali della legge applicabile scelta (in questo caso la legge di Jersey)."*;
- che, in base al richiamato art. 2, *"Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato."*;
- che il requisito fondamentale da verificare è dunque l'effettivo sottoposizione dei beni *"sotto il controllo di un trustee"*;
- che tale requisito difetta nel caso in esame, in quanto, in base alle clausole dell'atto istitutivo:
 - è previsto che il Trust possa essere revocato in ogni tempo dal Disponente senza la necessità di motivazione o di giusta causa (art. 19.2);
 - è previsto che, qualora il Trustee venga a mancare (per morte, dimissioni, revoca) sarà sempre il Disponente a poter nominare un nuovo Trustee (art. 20);
 - è previsto che il Trustee consegni il rendiconto annuale non già ai Beneficiari bensì al Disponente (art. 24);
 - non è previsto il diritto dei Beneficiari di ottenere dal Trustee l'assegnazione neppure parziale del reddito del Trust, che potrà invece essere accumulato al capitale (art. 28.2);
 - sebbene l'art. 16, preveda che il Trustee dovrà tenere conto delle indicazioni di massima del Disponente e che ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust, tuttavia tale disposizione va inserita in un contesto in cui il Disponente può revocare *ad nutum* il Trustee, che non si attenga alle proprie indicazioni e che è tenuto a rendere conto proprio allo stesso Disponente;
- che la volontà di non porre i beni sotto il controllo del Trustee sarebbe, inoltre, corroborata dalle seguenti circostanze di fatto:
 - il Trustee in questione è il fratello del Disponente;

- il Disponente, [REDACTED] ha sempre mantenuto il possesso effettivo di quanto conferito nel fondo e ha sempre preso decisioni direttamente come se alcun intermediario fosse mai stato nominato, partecipando alle assemblee societarie anche al posto del Trustee, salvo poche eccezioni;
- le finalità dichiarate nell'atto istitutivo del [REDACTED] sono rinviate ad un momento successivo alla morte del Disponente e, dunque, vivo il Disponente, alcun diritto (né di gestione né di controllo) è attribuito ai Beneficiari;
- la proposta, pervenuta in data 24 ottobre 2019, proveniente dal Dott. Leone ed indirizzata ai Sigg.ri Alessandro, Massimo e [REDACTED] volta a riconoscere all'Arch. [REDACTED] un compenso annuo pari ad euro 60.000 in cambio dello scioglimento del [REDACTED] e dell'assegnazione delle quote della [REDACTED] S.r.l. ai figli Massimo e Nicola (cfr. doc. n. 12), è stata indirizzata al Disponente e non al Trustee;
- la coincidenza temporale di altra operazione di "pianificazione successoria" posta in essere dall'Arch. Giorgi poco dopo l'istituzione del trust ossia l'intestazione solo formale ai figli [REDACTED] e [REDACTED] della posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n. SF12496, tanto che Massimo e [REDACTED] con scrittura privata a loro firma del 24/03/2014, avevano dichiarato *"I sottoscritti Massimo e [REDACTED] delegano il sig. [REDACTED] a seguire la gestione e prelevare somme a sua discrezione. Ogni qualsiasi operazione da parte dei titolari deve essere autorizzata da [REDACTED] Letto approvato sottoscritto"*, riconoscendo con ciò la titolarità dei depositi in capo al ricorrente rispetto alla intestazione apparente.

Parte convenuta ha inoltre allegato che *"anche a voler per un momento ammettere che il [REDACTED] possa essere riconosciuto nel nostro ordinamento – circostanza che, come detto, deve certamente escludersi – lo stesso sarebbe privo dell'effetto segregativo, secondo l'insegnamento dei giudici inglesi nella celebre causa Charman v Charman."*

In tale occasione, la Corte d'Appello inglese ha statuito che ***"devono ritenersi facenti parte del patrimonio personale del disponente i beni di un trust (...) quando risulti che egli abbia mantenuto un forte controllo e un potere direttivo nei confronti del trustee, il quale si senta obbligato a seguire le istruzioni che il disponente gli impartisca anche solo attraverso lettere di desiderio, sebbene formulate come semplici richieste, e quando il disponente abbia sempre inteso e avuto la concreta possibilità di un accesso pieno e libero al capitale e al reddito del trust, considerandosi e richiedendo al trustee di essere considerato quale beneficiario principale del trust stesso"***. (sic Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Potter, Thorpe, Wilson, L.J.J., 24 maggio 2007) (cfr. doc. n. 27).

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

Il Trust, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, non è revocabile.

L'art. 19.2 stabilisce la revocabilità del Trustee (*"Il trustee può essere revocato in ogni tempo per mezzo di atto scritto del disponente se vivo."*) non del Trust.

La revocabilità del Trust è espressamente esclusa dall'art. 1.2 (*"Il trust è irrevocabile dal disponente"*).

L'art. 16 stabilisce che *"nell'esercizio della propria discrezionalità il trustee terrà conto delle indicazioni di massima del disponente, come manifestatigli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi"*

alle finalità del trust” (sottolineatura aggiunta). Tale articolo, ove anche letto in concomitanza con la previsione di cui sopra (art. 19.2), non esclude che i beni siano stati posti sotto il controllo del Trustee, al quale sono stati trasferiti per costituire patrimonio separato e al quale ne è stata affidata la gestione (al punto d) delle premesse si legge infatti: *“il trasferimento in parola è in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni che sono trasferiti nel trust secondo le disposizioni di questo strumento”*).

Il fatto che il Trustee possa uniformarsi alle indicazioni del Disponente, ove anche non conformi alla finalità del Trust - per non incorrere nella revoca dall’incarico da parte del Disponente - attiene alla violazione da parte del Trustee dei doveri inerenti al proprio incarico, ma non alla validità del Trust.

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia richiamata da parte convenuta (sentenza 2 aprile 2019 n. 531) ha dichiarato irricevibile un trust in cui *“il disponente dispone di ampi poteri di controllo sull’attività del trustee (fratello del disponente), potendo dargli indicazioni vincolanti”*(sottolineatura aggiunta).

E evidente che solo nel caso in cui sia previsto che le indicazioni del Disponente siano vincolanti - ipotesi che non ricorre nel caso in esame - viene meno il requisito essenziale della sottoposizione dei beni sotto il controllo del Trustee.

Le altre disposizioni non sono idonee ad escludere l’effetto della sottoposizione dei beni sotto il controllo del Trustee, in quanto non ne vincolano l’operato alle decisioni del Disponente.

Quanto alle circostanze di fatto evidenziate, le stesse non rilevano laddove - come nel caso in esame - le clausole dell’atto istitutivo garantiscano in linea di diritto la sottoposizione dei beni al controllo del Trustee. Le stesse potrebbero eventualmente rilevare, a livello indiziario, nell’ottica di una simulazione dell’atto istitutivo del Trust, che tuttavia non ha formato oggetto di domanda.

La pronuncia richiamata della Corte d’Appello inglese fa riferimento al fatto che *“il disponente abbia sempre inteso e avuto la concreta possibilità di un accesso pieno e libero al capitale e al reddito del trust, considerandosi e richiedendo al trustee di essere considerato quale beneficiario principale del trust stesso”*, circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Il capitale è infatti trasferito al Trustee ed il reddito *“è a discrezione del trustee o accumulato nel trust entrando così a far parte dei beni in trust o distribuito ai beneficiari o parte accumulato e parte distribuito”* (art. 28.1)

- **Con riferimento alla nullità/inefficacia dell’atto in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, recante modificazioni ed integrazioni all’atto istitutivo del [REDACTED] e degli atti successivi**

L’atto istitutivo del [REDACTED] disciplinato dalla Legge di Jersey, non ha riservato al Disponente alcuno dei poteri elencati dall’articolo 9A della summenzionata legge regolatrice, ed in particolare il potere di cui al punto 2a) ossia il potere di *“revocare, variare o modificare le disposizioni di un trust o una qualsiasi obbligazione o parte che in tutto o in parte derivino da esso”*;

parte resistente sostiene che, in virtù della previsione di cui all'art. 9A della Legge di Jersey, tali modifiche sarebbero in ogni caso ammesse in considerazione del fatto che: i) non sono state vietate dall'atto istitutivo e ii) nessuna norma della Legge regolatrice vieta che l'atto istitutivo possa essere integrato e/o modificato in un momento successivo al suo perfezionamento. In assenza di una previsione in tal senso non potrebbe ritenersi - ad avviso di parte convenuta - che l'atto istitutivo del Trust sia immodificabile per tutta la sua durata.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 9A sopra richiamato prevede che la ritenzione di taluno degli elencati poteri (fra cui quello di cui al punto 2a) non comporta l'invalidità del TRUST.

Tale norma sottende logicamente il fatto che:

- tali poteri non siano in capo al Disponente;
- lo stesso possa ciò nondimeno ritenerli;
- l'atto istitutivo di un TRUST che preveda la loro ritenzione (o meglio la ritenzione di taluni di essi) non sia incompatibile con la struttura e la causa del TRUST e non sia quindi nullo;

è tuttavia necessario che tale ritenzione risulti dall'atto istitutivo, che, nel caso di specie, nulla prevede in proposito.

Deve quindi concludersi che non sussistesse il potere di introdurre modifiche all'atto istitutivo del Trust, con conseguente inefficacia dell'atto modificativo in esame.

Parte resistente ha poi allegato che tali modifiche - ed in particolare la nomina di un Guardiano - avrebbero posto un limite "al potere di ingerenza del Disponente", posto che, con la modifica dell'atto istitutivo del TRUST, il potere di revoca del Trustee - originariamente riservato al Disponente, che poteva esercitarlo *ad nutum* - è stato rimesso al Guardiano e sottratto al Disponente: in questa ottica - secondo parte convenuta - l'atto modificativo avrebbe avuto un effetto sanante rispetto ad un TRUST che, diversamente, avrebbe dovuto considerarsi privo di effetti e non riconoscibile nell'ordinamento italiano.

Come sopra visto l'assunto della nullità dell'atto istitutivo del Trust su cui poggia tale allegazione non è fondato e pertanto l'atto in esame non può ritenersi efficace in ragione della sua pretesa portata sanante.

L'inefficacia dell'atto integrativo/modificativo comporta l'inefficacia derivata degli atti che da esso dipendono ed in particolare: la nomina a Guardiano del [REDACTED] del Dott. [REDACTED] formalizzata con lo stesso atto del 9 dicembre 2019; la comunicazione del dott. [REDACTED] recante data del 31.1.2020 contenente la richiesta di scioglimento del [REDACTED]

Discorso a parte va fatto che i seguenti atti:

- I. atto di scioglimento del [REDACTED] datato 3.2.2020;
- II. atto di cessione in favore di [REDACTED] delle quote societarie conferite nel [REDACTED] del 5.2.2020, registrato il 10.2.2020, depositato nel Registro Imprese di Massa e Carrara in data 12-13.2.2020, nonché atto di deposito medesimo;

III. atto notaio [REDACTED] del 14.2.2020, depositato nel Registro Imprese in data 5-6.3.2020 di trasferimento della nuda proprietà delle quote in capo a [REDACTED]

I. L'atto di scioglimento del [REDACTED] conserva la sua efficacia posto che non dipende dall'atto di integrazione/modificazione in data 9.12.2019.

Tale atto è stato posto in essere dal Trustee [REDACTED] L'art. 27 bis.3 introdotto con il contestato atto di modifica in data 9.12.2019 ha riservato infatti al Guardiano solo la facoltà di "richiedere" al Trustee lo scioglimento "qualora lo scopo divenga di difficile o di impossibile attuazione", richiesta che il Trustee "è tenuto a valutare", riservando in ultima analisi a quest'ultimo - così come da atto istitutivo originario - il potere di disporre lo scioglimento.

L'art. 5.2 dell'atto istitutivo del TRUST (non oggetto di modifica) attribuiva infatti - ed attribuisce tuttora - al TRUSTEE il potere di sciogliere anticipatamente il TRUST aprendo la fase di assegnazione di cui alla parte VI (art. 5.2 "*Il trustee ha il potere di porre termine anticipatamente al trust aprendo la fase di assegnazione di cui alla parte VI del presente atto*")

L'atto di scioglimento non è pertanto viziato da inefficacia derivata sussistendo fin dall'origine il potere del Trustee di sciogliere il Trust.

II. Con riferimento all'atto di cessione in favore di [REDACTED] delle quote societarie conferite nel [REDACTED] del 5.2.2020, registrato il 10.2.2020, parte resistente ha allegato:

- che lo scioglimento è stato disposto per impossibilità di raggiungere lo scopo del TRUST "*a seguito del comportamento doloso dei Beneficiari che hanno deliberatamente causato una situazione di paralisi gestionale che pregiudicava la conservazione stessa dei beni in TRUST*": ciò con riferimento alle iniziative assunte dai ricorrenti per contrastare la nomina del Guardiano (da essi ritenuta illegittima) e/o provocarne la revoca, ivi compresa da ultimo la notifica dell'atto di citazione per ottenere l'annullamento dell'atto di modifica all'atto istitutivo del Trust e l'annullamento della nomina del Guardiano;
- che il TRUST è stato sciolto ai sensi dell'art. 42 della legge regolatrice del TRUST "*che prevede in caso di cessazione del Trust che i beni interessati da tale cessazione debbano essere tenuti a disposizione del Disponente*".

Tali assunti non sono fondati.

A prescindere dalla contestata sopravvenuta impossibilità, va osservato che il richiamato art. 42 per l'ipotesi di cessazione del TRUST fa salve le previsioni dell'atto istitutivo del TRUST stesso.

Nel caso in esame l'atto istitutivo del TRUST prevede che, anche nel caso di cessazione anticipata, si apra la "*fase di assegnazione di cui alla parte VI del presente atto*" (art. 5.2.), in base alla quale i beni conferiti nel Trust medesimo e il reddito di tali beni, devono essere assegnati in via esclusiva ai Beneficiari.

Ne deriva che l'atto di assegnazione va dichiarato inefficace nei confronti dei Beneficiari che hanno diritto all'assegnazione delle quote e a rivendicarne la proprietà, ai sensi del citato art. 17.2.

Per quanto riguarda il deposito di tale atto di cessione nel Registro Imprese di Massa e Carrara avvenuto in data 12-13.2.2020 - effettuato da tale Dott. Giorgi Romano, commercialista - anch'esso oggetto di domanda di declaratoria di nullità/annullabilità/inefficacia - parte attrice ha dato atto che, su ricorso dei beneficiari del 14.2.2020, il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Massa, con decreto 29.11.2020, assunto ai sensi dell'art. 2191 c.c., ha disposto la cancellazione delle iscrizioni formalizzate dal dott. Giorgio Romano il 13.12.2020 (cfr. pag. 2 e 3 comparsa conclusionale). Sul punto non vi è pertanto luogo a provvedere.

III. Con riferimento all'atto notaio [REDACTED] del 14.2.2020, depositato nel Registro Imprese in data 5-6.3.2020, di trasferimento della nuda proprietà delle quote in capo a [REDACTED] va osservato quanto segue.

Risulta dalla visura camerale prodotta da parte attrice con memoria in data 6.3.2022 (depositata nel procedimento per sequestro giudiziario) che il sequestro concesso con decreto *inaudita altera parte* in data 17.2.2020 e poi confermato con ordinanza in data 28.5.2020 sia stato iscritto nel registro delle imprese in data 18.2.2020.

Parte attrice assume che l'atto di cessione della nuda proprietà delle quote non è ad essa opponibile in quanto trascritto al registro imprese in data 5-6.3.2020.

Parte convenuta non ha contestato tale assunto e si è limitata a replicare che *"la Signora [REDACTED] ha acquisito in buona fede la nuda proprietà delle quote della società [REDACTED] s.r.l. e, in quanto acquirente in buona fede, il suo acquisto deve essere tutelato ed è, quindi, pienamente valido ed efficace.*

Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'acquisto della nuda proprietà delle quote della società [REDACTED] s.r.l. da parte della medesima è avvenuto a titolo oneroso e non già a titolo gratuito." (note di replica pag.4; peraltro in comparsa conclusionale aveva riconosciuto essersi trattato di donazione).

Va osservato che l'art. 2193 c.c. stabilisce l'opponibilità ai terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. rientra tra i fatti di cui è prescritta l'iscrizione.

La mancanza di una specifica previsione di legge che testualmente sancisca l'obbligo di iscrizione del sequestro nel Registro delle Imprese, non esclude la possibilità che tale obbligo sia ricavabile mediante interpretazione sistematica delle disposizioni legislative sul Registro delle Imprese. È principio consolidato in giurisprudenza quello in base al quale la tipicità degli atti soggetti a iscrizione deve essere intesa quale "tipicità degli effetti" che da tali atti discendono, nel senso che la previsione dell'obbligo di iscrizione di determinati eventi, che incidono su situazioni iscritte, determinandone la modifica o la cessazione, appare espressiva di un principio generale, in virtù del quale devono essere iscritti, pur in assenza di apposita previsione, tutti gli eventi modificativi o estintivi di situazioni iscritte.

Così la previsione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del pignoramento delle quote di s.r.l. (espressamente prevista dall' art. 2471 c.c. "La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese") consente di ritenere la sussistenza di un obbligo di iscrizione, nonostante il silenzio della legge, di qualsiasi atto che determini un vincolo di

indisponibilità su quote di s.r.l., quale quello derivante da sequestro giudiziario (espressamente ammesso dall'art. 2471 bis c.c. che tuttavia non ne precisa le modalità di attuazione), la cui funzione cautelare, in presenza di contestazione sulla proprietà o il possesso, serve - fra l'altro - a preservare il bene da rischio di alienazione.

Occorre a questo punto stabilire come debba essere regolato il conflitto fra i Beneficiari, che hanno ottenuto il sequestro giudiziario nei confronti del Disponente al quale il bene era stato retrocesso, e [REDACTED] avente causa dal Disponente.

L'atto di cessione in favore di [REDACTED] stipulato prima del decreto di sequestro, risulta tuttavia iscritto al registro delle imprese dopo l'iscrizione di quest'ultimo (avvenuta in data 18.2.2020).

La fattispecie può essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2470 c.c., che regola il conflitto fra più cessionari di una stessa quota, riconoscendo la prevalenza a quello che, in buona fede, per primo abbia effettuato l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero sotto altro punto di vista all'art. 2914 comma 1 n. 1 c.c., che disciplina il conflitto fra creditore pignoratizio e acquirente del bene immobile pignorato, che riconosce prevalenza al creditore pignorante che abbia trascritto per primo il pignoramento, senza richiedere il requisito soggettivo della buona fede (in questo senso cfr. Cass. 29.5.2020 n. 16496).

Entrambe le fattispecie regolate dalle disposizioni in esame presentano, invero, profili di analogia con il caso per cui è causa: il sequestro giudiziario pone sul bene un vincolo di indisponibilità finalizzato a preservare l'attribuzione finale del bene di cui sia controversa in causa la proprietà o il possesso, e quindi ha natura del tutto affine a quella delle alienazioni di cui parla l'art. 2740. Allo stesso tempo il vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro può essere considerato affine a quello preordinato all'espropriazione derivante dal pignoramento di cui tratta l'art. 2914 comma 1 n. 1 c.c..

Le diverse discipline differiscono per il requisito della buona fede richiesto in un caso e non nell'altro.

Peraltro nel caso in esame la buona fede dei Beneficiari al momento dell'iscrizione dell'atto di sequestro non è in discussione dal momento che sono stati gli stessi a sottoporre al Giudice della cautela, con memoria in data 5.3.2020, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio e dopo l'iscrizione del sequestro concesso *inaudita*, l'intervenuta alienazione, circostanza questa che gli stessi difensori di parte resistente hanno dichiarato in udienza essere stata a loro ignota (cfr. verbale udienza del 21.5.2020).

Ne deriva che il sequestro iscritto prima dell'iscrizione dell'atto di trasferimento in favore di [REDACTED] è a questa opponibile e, quindi, che l'acquisto iscritto dopo il sequestro non è opponibile agli attori, secondo il principio alternativamente ricavabile dall'art. 2740 c.c. ovvero dall'art. 2914 comma 1 n. 1 c.c..

➤ **Con riferimento alla domanda di assegnazione dei beni conferiti nel trust**

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda attorea di assegnazione, ai sensi dell'Art.17.2 delle disposizioni del Trust a favore dei Beneficiari [REDACTED] e [REDACTED] dei beni originariamente conferiti nel [REDACTED] nella attuale loro consistenza, e precisamente:

A. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 14.796,29 (quattordicimilasettecentonovantaseivirgolaventinove) al capitale della società "[REDACTED] SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in [REDACTED] (già con sede in via [REDACTED] capitale sociale pari a Euro 119.000,00 (centodiciannovemilavirgolazerozero) ad oggi interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria [REDACTED] iscritta con il numero SP- 223219 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA [REDACTED]

B. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 1.822,75 (milleottocentoventiduevirgolasettantacinque) al capitale della società "[REDACTED] con sede in [REDACTED] (già con sede in Massa (MS), frazione Marina di Massa, via Delle Pinete n. 4), capitale sociale pari a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria 01275970455, iscritta con il numero SP- 223248 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA 01275970455;

tale assegnazione deve essere disposta tenendo conto delle percentuali previste in Atto Istitutivo del [REDACTED] per atto not. [REDACTED] del 5.12.2012 e precisamente:

A. Quote della società "[REDACTED] SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA":

- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 9.778,13 (66,085% della quota del Trust)
- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 5.018,16 (33,915% della quota del Trust);

B. Quote della società "[REDACTED]

- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 661,20 (36,275% della quota del Trust),
- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 1.161,55 (63,725% della quota del Trust).

Parte attrice ha chiesto *"in ogni caso porre a carico dei convenuti tutti gli oneri e costi necessari per il perfezionamento delle assegnazioni o trasferimenti di cui sopra"*.

Tale domanda non è accoglibile. Parte attrice non ha indicato in forza di quale previsione tale costo dovrebbe essere posto a carico dei convenuti e non si ravvisa ragione per addossare agli stessi i costi in esame.

➤ **Con riferimento alle ulteriori domande**

Parte attrice ha altresì chiesto:

"- ritenere e pronunciare che l'atto autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, è stato posto in essere da [REDACTED] Disponente, col concorso del Trustee - [REDACTED] e dell'illegittimamente designato Guardiano - [REDACTED] nonché col concorso di [REDACTED] al solo scopo di provocare l'illegittimo scioglimento del [REDACTED] e, di conseguenza, di precludere la finalità del medesimo Trust in danno dei diritti dei Beneficiari;

- ritenere, quindi, e pronunciare che le predette persone fisiche hanno agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede che avrebbero dovuto presiedere i loro comportamenti nell'interesse diretto del [REDACTED] e dei suoi Beneficiari e, per l'effetto, condannare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] a risarcire, in solido tra loro, il danno sofferto dai componenti Beneficiari nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria."

L'assunto attoreo è che il Disponente, con il concorso del Trustee e del Guardiano, nonché di [REDACTED] abbia introdotto modifiche all'originaria disciplina del Trust con l'intento di eludere l'originaria disciplina, revocando, di fatto, uno strumento irrevocabile, in danno dei soggetti istituiti quali Beneficiari.

In relazione ai danni derivanti dalle condotte che hanno portato alla modificazione dell'atto istitutivo del trust, al suo scioglimento, alla retrocessione dei beni al disponente e al trasferimento della nuda proprietà a [REDACTED] parte attrice riconosce in conclusionale che *"Quanto al danno occorre ammettere che, nel caso di accoglimento della domanda diretta all'attribuzione agli scriventi delle quote societarie già conferite in Trust, dal punto di vista patrimoniale non si verificherebbe alcun pregiudizio, acquisendo gli scriventi stessi ciò che avevano diritto di ricevere."*

La domanda di accertamento della condotta di mala fede dei convenuti e di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle suddette condotte può quindi ritenersi assorbita nella domanda di assegnazione delle quote societarie, come sopra accolta.

Parte attrice rivendica invece danni *"con riferimento ai frutti dei beni in Trust"* assumendo che *"Il [REDACTED] invero:*

- *dovrebbe aver maturato ed incamerato dividendi riferiti alle quote di [REDACTED] s.r.l.;*
- *dovrebbe aver incamerato dividendi relativi alle quote della società La Magra s.n.c. (corrispondenti all'1 %) nel momento in cui la società, in fase di liquidazione, ha alienato un immobile per il corrispettivo di €. 600.000,00 e dovrebbe aver incamerato la propria quota di un credito di €. 28.860,93 ceduto pro quota ai soci in sede di approvazione del rendiconto finale di liquidazione.*

Il Trustee [REDACTED] ha sempre rifiutato di consegnare agli scriventi copia della documentazione contabile del Trust ed è per tale ragione che costoro, in via istruttoria e anche all'atto della precisazione delle conclusioni, hanno ribadito le loro legittime istanze dirette all'acquisizione della documentazione contabile del Trust.

Sussistono, di conseguenza, le condizioni per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dagli attori; accoglimento che può essere pronunciato con sentenza parziale, con riserva di integrazione istruttoria, oppure ricorrendo alla liquidazione in via equitativa, alla luce dell'intervenuta dimostrazione dell'an debeatur."

Non è chiaro se tali danni siano da parte attrice posti in correlazione causale con la condotta di malafede addebitata a tutti i convenuti o solo con l'ulteriore condotta illecita addebitata al solo Trustee.

Nelle conclusioni parte attrice ha infatti formulato distinta domanda nei confronti del Trustee, chiedendo:

- "ritenere e pronunciare che il Trustee del [REDACTED] [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi imposti dalla Legge Trust di Jersey a suo carico".

L'addebito specificamente mosso al Trustee è che "[REDACTED] pur essendone stato richiesto, ha ommesso di consegnare agli scriventi la documentazione relativa all'amministrazione del Trust" (atto di citazione pag. 11).

In tale ottica parte attrice ha formulato istanza di esibizione ex art. 210 relativa ad una serie di documenti societari che è stata respinta in quanto palesemente esplorativa.

In ogni caso la domanda risarcitoria così come formulata risulta inammissibile in quanto relativa a danni del tutto ipotetici, che peraltro non paiono porsi in consequenzialità diretta con fatti addebitati (né con la lamentata macchinazione pretesamente posta in essere dai convenuti ai danni degli attori né con la mancata consegna della documentazione da parte del Trustee), ma al più con un addebito di *mala gestio* nei confronti del Trustee nella gestione e conservazione dei beni in Trust, che non ha formato oggetto di alcuna allegazione e conseguente domanda di accertamento di responsabilità nel presente giudizio.

Per quanto riguarda l'ulteriore domanda rivolta verso il disponente ("ritenere e pronunciare che il Disponente, [REDACTED] si è reso gravemente inadempiente agli obblighi di buona fede e correttezza nei confronti del [REDACTED] e dei Beneficiari di questo") la condotta contestata è comunque quella di avere esercitato "poteri che egli non si è ritenuto ai sensi dell'art. 9A col solo scopo di provocare un indebito scioglimento del Trust stesso in danno dei diritti riconosciuti ai Beneficiari." per cui valgono le considerazioni di cui sopra.

➤ Spese di lite

Le spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio cautelare in corso di causa e relativo reclamo, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da seguenti tabelle, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo.

Per i giudizi di merito riuniti (vertenti in gran parte sulle medesime domande) a carico di tutti i convenuti in solido (dandosi atto che le spese del reclamo ex art. 178 c.p.c. devono intendersi comprese nella fase istruttoria)

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo:	€ 4.374,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo:	€ 2.790,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo:	€ 10.800,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 4.050,00
Compenso tabellare	€ 22.014,00

Per il giudizio cautelare I fase a carico dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Competenza: **Procedimenti cautelari**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.145,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.687,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 5.262,00

Per il giudizio cautelare di reclamo a carico dei convenuti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Competenza: **Procedimenti cautelari**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.145,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.687,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 5.262,00

Le spese di custodia, che saranno liquidate alla conclusione dell'incarico su istanza del Custode, sono poste a carico di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale,

respinta o ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione,

dichiara inefficaci:

l'atto autentico nelle firme dal notaio [REDACTED] di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, recante modificazioni ed integrazioni all'atto istitutivo del [REDACTED]

la nomina del Guardiano del [REDACTED] formalizzata col predetto atto del 9 dicembre 2019;

la comunicazione del dott. [REDACTED] datato 31.1.2020 recante richiesta di scioglimento del [REDACTED]

l'atto recante data del 5.2.2020, ma registrato il 10.2.2020, di retrocessione delle quote societarie conferite nel [REDACTED] in favore del Disponente [REDACTED]

l'atto notaio [REDACTED] del 14.2.2020 Rep. n. 27.234, depositato nel Registro Imprese in data 5-6.3.2020, di cessione quota societaria in favore di [REDACTED]

preso atto dell'intervenuto scioglimento del [REDACTED] dispone a favore di [REDACTED] e [REDACTED] l'assegnazione/trasferimento dei beni originariamente conferiti nel [REDACTED] nella attuale loro consistenza, e precisamente:

A. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 14.796,29 (quattordicimilasettecentonovantaseivirgolaventinove) al capitale della società "[REDACTED] SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in [REDACTED] (già con sede in via [REDACTED] capitale sociale pari a Euro 119.000,00 (centodiciannovemilavirgolazerozero) ad oggi interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria [REDACTED] iscritta con il numero SP- 223219 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA [REDACTED]

B. piena ed esclusiva proprietà della quota di partecipazione di nominali Euro 1.822,75 (milleottocentoventiduevirgolasettantacinque) al capitale della società "[REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED] (già con sede in Massa (MS), frazione Marina di Massa, via Delle Pinete n. 4), capitale sociale pari a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria 01275970455, iscritta con il numero SP- 223248 di Repertorio Economico Amministrativo, partita IVA 01275970455;

nelle percentuali previste in Atto Istitutivo del [REDACTED] per atto not. [REDACTED] del 5.12.2012 e precisamente:

A. Quote della società "[REDACTED] SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA":

- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 9.778,13 (66,085% della quota del Trust)
- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 5.018,16 (33,915% della quota del Trust);

B. Quote della società "[REDACTED]

- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 661,20 (36,275% della quota del Trust),
- a favore di [REDACTED] quota di valore nominale di €. 1.161,55 (63,725% della quota del Trust).

Condanna i convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi € 22.014,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge;

condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in solido al pagamento degli esborsi relativi alla causa RG 1065/2020 che liquida in € 1.109,60;

condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in solido al pagamento degli esborsi relativi alla causa RG 3594/2020 che liquida in € 1.121,25;

condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in solido al pagamento delle spese di lite relativa al procedimento cautelare in corso di causa che liquida in €5.262,00 per la prima fase e € 5.262,00 per la fase di reclamo.

Pone a carico di [REDACTED] in solido le spese di custodia, che saranno liquidate alla conclusione dell'incarico su istanza del Custode.

Genova, 9.2.2022

Il Giudice Estensore

Emanuela Giordano

Il Presidente

Mario Tuttobene

TW
TEAM - WORKS
**AVVOCATI
& COMMERCIALISTI**